

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2023, n. 10-6419

Legge regionale 21/2017. Infrastruttura regionale per l'informazione geografica. Disposizioni per la stipulazione di accordi di collaborazione con enti e organismi titolari di informazioni o know-how in ambito geografico. Revoca della DGR 58-2467 del 27 luglio 2011.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE", istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);
- la Direttiva 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e il relativo D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 200 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, con riferimento all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)" definisce le modalità di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, e introduce il concetto di "dati di elevato valore", tra cui in particolare i dati a valenza geografica;
- le "Linee Guida recanti regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i. relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico", in corso di adozione da parte di AGID, dettagliano il caso dei dati territoriali;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) e il "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023", forniscono il contesto di riferimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;
- il CAD individua le Regioni tra i soggetti atti a perseguire le proprie finalità assicurando la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione prodotta o trattata nell'ambito delle attività istituzionali in modalità digitale.

Premesso, inoltre, che:

- la D.G.R. n. 11-1161 del 24 ottobre 2005 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa per la condivisione, valorizzazione e diffusione del Patrimonio Informativo Regionale", prevede che gli Enti che operano nel sistema della Pubblica Amministrazione Piemontese possano sottoscrivere un Protocollo d'Intesa sulla base del quale si impegnano a rendere reciprocamente disponibili tutti i contenuti informativi in loro possesso in sistemi unitari di contenuti informativi;
- la D.G.R. n. 36-1109 del 30 novembre 2010 "Approvazione "Linee Guida relative al riutilizzo e all'interscambio del Patrimonio Informativo Regionale". Revoca della D.G.R. 29 giugno 2009, n. 31-11679" descrive le modalità di costituzione del patrimonio informativo regionale per la diffusione dei dati in modalità open;
- la D.G.R. n. 58-2467 del 27 luglio 2011 "Approvazione dello schema di Accordo Quadro per la valorizzazione, condivisione, scambio e diffusione di prodotti geo-topo-cartografici di base e tematici per il governo del territorio" prevede la sottoscrizione di Accordi Quadro tra Regione Piemonte e i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nei processi di copianificazione territoriale, al fine della valorizzazione, condivisione, scambio e diffusione di prodotti geo-topo-cartografici di base e tematici sinergici al governo del territorio, dettagliati in successivi atti esecutivi;
- la legge regionale 21/2017 istituisce l'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e settoriale, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- permettere la condivisione di informazioni a contenuto geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti e i soggetti partecipanti all'Infrastruttura per consentire l'integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di governo;
- accrescere il valore delle conoscenze disponibili presso la pubblica amministrazione a beneficio della società, attraverso l'accesso e il libero riuso dei dati geografici;
- indicare la fonte e i soggetti titolari e custodi dei dati geografici;
- assicurare l'interoperabilità degli strumenti di acquisizione e gestione dei dati;
- conseguire economie di scala nell'acquisizione e nell'aggiornamento dei dati geografici;
- il regolamento regionale 2/R/2018, in attuazione dell'articolo 7 della suddetta legge regionale, disciplina:
 - la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento, previsto all'articolo 4, comma 3 della legge medesima;
 - lo schema dell'atto di adesione all'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica;
 - le modalità di realizzazione e gestione dell'Infrastruttura;
 - le modalità di redazione delle specifiche tecniche;
 - gli standard informativi e le regole comuni con riferimento alla produzione, alla diffusione ed all'interoperabilità dell'informazione geografica.

Dato atto che la competenza regionale riguardo alle tematiche relative all'informazione geografica, si sviluppa principalmente attraverso le azioni e le attività di seguito riportate:

- presidenza del "Tavolo tecnico di coordinamento" dell'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, avente, ai sensi della legge 21/2017, funzioni di coordinamento delle attività dell'Infrastruttura;
- mantenimento degli archivi aerofotografico e cartografico di Regione Piemonte;
- aggiornamento continuo della BD TRE (Banca Dati Territoriale di Riferimento degli Enti), da cui deriva l'allestimento cartografico di riferimento alle varie scale;
- pubblicazione attraverso il Geoportale Piemonte dei dati geografici di riferimento, promuovendo altresì la diffusione e il riuso di informazioni geografiche rese disponibili a livello regionale;
- gestione della rete di stazioni permanenti GNSS e del relativo servizio di posizionamento satellitare (infrastruttura di posizionamento interregionale SPIN3) mediante un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Richiamato che:

- la legge 241/1990, all'articolo 15, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di definire accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività comuni;
- le normative europee e nazionali vigenti in materia di dati, in particolare geografici, mirano a favorire lo scambio e la condivisione tra pubbliche amministrazioni del patrimonio informativo disponibile, anche in ottica di "riuso", da attuarsi anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni.

Dato inoltre atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- risulta opportuno conseguire omogeneità e coerenza tra supporti conoscitivi utilizzati per l'attività di programmazione, monitoraggio e controllo del territorio;
- sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo in ambito geotopocartografico, efficacemente realizzabile attraverso un approccio di collaborazione fra enti di diverso livello (PAC- EELL) e altri soggetti pubblici e privati;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce del mutato quadro normativo comunitario, nazionale e regionale:

- adottare, nell'ambito dell'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, specifici accordi di collaborazione tecnica con enti e organismi titolari di informazioni e/o know-how in ambito geografico, senza oneri aggiuntivi, conformemente alle finalità di cui alla l.r. 21/2017, allo scopo di:

- sostenere la conoscenza e l'utilizzo integrato delle rispettive banche dati geo-topo-cartografiche, favorendone lo scambio e il riuso;
- pervenire alla definizione di procedure operative condivise per la produzione e la derivazione di prodotti geotopocartografici;
- migliorare la disponibilità di informazioni per cittadini, imprese, professionisti;
- favorire la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi contenenti elementi geografici;
- revocare quanto disposto dalla sopra richiamata D.G.R. 58-2467 del 27 luglio 2011.

Visti:

- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2009 “Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione”;
- Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 "Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale";
- art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011 a contenuto geografico, emanati ai sensi dell’art. 59, comma 5, del D.Lgs.82/2005 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 – S.O. n. 37:
 - “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”
 - “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”
 - “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso”
 - “Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000”

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò visto e premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale 21/2017, gli indirizzi di cui in premessa per l’adozione, nell’ambito dell’Infrastruttura regionale per l’informazione geografica, di accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati titolari di informazioni e/o know-how in ambito geografico;
- di demandare alla struttura regionale competente in materia l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
- di revocare la D.G.R. 58-2467 del 27 luglio 2011;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 23, lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)